

ATTO COSTITUTIVO

Nell'anno 2009, il giorno 5 del mese di Maggio a Grottammare in via XXV Aprile n. 12, sono presenti i signori:

- 1) BALDASSARRI MICHELE, nato a San Benedetto del Tronto il 08/10/1982 residente a Grottammare CAP 63013 (AP) in via XXV Aprile, 12 C.F. BLDMHL82R08H769B;
- 2) SIEPI CLAUDIO, nato ad Ascoli Piceno il 27/12/1982 residente ad Ascoli Piceno CAP 63100 in via dei Ciclamini, 6 C.F. SPICLD82T27A462Z;
- 3) CONSORTI SERGIO, nato a San Benedetto del Tronto il 15/07/1981 residente a San Benedetto del Tronto CAP 63039 (AP) in via S. Pellico, 40 C.F. CNSSRG81L15H769V;
- 4) LUCADEI CARLO, nato a San Benedetto del Tronto il 29/04/1981 residente a San Benedetto del Tronto CAP 63039 (AP) in via G. Gonella, 5 C.F. LCDCRL81D29H769F;
- 5) MIGNOGNA ALESSANDRO, nato a Campobasso il 18/10/1982 residente ad Ancona CAP 60100 in via Panoramica, 30/B, C.F. MGNLSN82R18B519J;

i quali determinano quanto segue:

- a) tra i suddetti viene costituito un comitato denominato “ Associazione Radio Incredibile” con sede in Grottammare in via XXV Aprile, 12;
- b) il comitato non è legato a finalità di lucro, di indole partitica, di interesse privato; ed ha come obiettivo iniziative culturali e ricreative di vario genere;
- c) il comitato redige lo statuto che viene allegato al presente atto;
- d) il Direttivo del Comitato per i primi 2 anni viene così costituito:
 - Presidente: SIEPI CLAUDIO
 - Vice Presidente: CONSORTI SERGIO
 - Segretario Economo: BALDASSARRI MICHELE

- Consiglieri: MIGNOGNA ALESSANDRO, LUCADEI CARLO
- e) Non viene eletto il collegio dei revisori dei Conti;
- f) Non viene eletto il collegio dei Probiviri;
- g) Il presidente ed il segretario economo vengono autorizzati a compiere tutte le pratiche necessarie al conseguimento del riconoscimento del Comitato presso le Autorità competenti;
- h) I soci fondatori dell'associazione si impegnano a versare nel momento della costituzione del comitato la loro prima quota associativa pari ad euro 100,00 per ogni socio.

STATUTO

ART.1) – COSTITUZIONE

E' costituito in Grottammare in via XXV Aprile n. 12 il Comitato denominato **“ASSOCIAZIONE RADIO INCREDIBILE”** .

Il Comitato è una libera associazione di fatto, amministrativamente autonoma, regolata a norma dell'art.36 e seguenti del Codice Civile.

L'Atto Costitutivo, lo Statuto ed eventualmente il regolamento, se è previsto, dovranno essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

ART.2) – FINALITA'

Il Comitato non persegue, nello svolgimento della sua attività, fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

- a) Mettere a disposizione gli strumenti del portale www.radioincredibile.com al fine di rendere partecipi alla produzione multimediale gli associati.
- b) Realizzare e diffondere laboratori di web-radiofonia nel territorio regionale e nazionale ed in particolare presso scuole elementari e medie inferiori e superiori e presso centri di aggregazione giovanile.
- c) Organizzare eventi ed iniziative di promozione sociale e culturale a carattere aggregativi operando anche con pubblicità, manifesti, intrattenimento e spettacolo.
- d) Rappresentare un canale di comunicazione, attraverso il sito www.radioincredibile.com per associazioni di volontariato, culturali e di promozione sociale e per realtà musicali emergenti.
- e) Occupazione del tempo libero degli associati.

L'associazione per il perseguimento di tali fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

ART.3) - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che potranno rivestire anche la natura di attività economiche commerciali.

ART.4) – ASSOCIATI

Al Comitato possono essere ammessi tutti i cittadini che condividano l'oggetto sociale e ne accettino lo statuto ed i regolamenti a condizione che ne facciano richiesta motivata per iscritto al Presidente dell'associazione e che la stessa sia accettata dal Consiglio Direttivo.

In questa richiesta il richiedente deve dichiarare :

- a) di aver preso lettura del presente statuto;
- b) di dividerne gli scopi;
- c) che intende partecipare alla vita associativa;
- d) che si impegna al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

Per essere soci del Comitato necessita avere la maggiore età e, per i minorenni, l'autorizzazione dei genitori ad associarsi.

I soci devono comunque collaborare a titolo gratuito per il funzionamento del Comitato.

I soci, inoltre, hanno facoltà di far accedere persone di loro conoscenza presso la sede sociale, allo scopo di far conoscere le finalità sociali e predisporle adeguatamente alla iscrizione formale.

I soci sono responsabili anche delle azioni commesse, contro la morale, dai familiari e dagli eventuali amici, da loro stessi accompagnati al Comitato.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo comprensiva dell'importo della tessera dell'Ente affiliante.

ART.5) – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo cessa per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) morte dell'associato.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne una comunicazione scritta al Presidente dell'associazione. L'istanza di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale è stata presentata. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta utile, prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio direttivo può escludere l'associato che:

- a) non sia in regola col pagamento delle quote associative da almeno 2 anni;
- b) non abbia partecipato per almeno 3 anni consecutivi alle assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci e per il rinnovo delle cariche sociali;
- c) abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- d) non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali;

e) fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all'associazione;

f) assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento del lavoro affidatogli.

Il socio escluso, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può proporre il ricorso al collegio dei Probiviri che deciderà in via definitiva.

ART.6) – ORGANI SOCIALI

Sono organi del Comitato:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Consiglio dei Revisori dei Conti, se previsto;

e) il Collegio dei Probiviri, se previsto.

ART.7) - ASSEMBLEA

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o presso altro luogo appartenente al territorio regionale, ordinariamente una volta all'anno entro il 31 Maggio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e della maggioranza degli amministratori.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima.

Ciascun associato, salvo quelli che ricoprono ruoli amministrativi, può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato se munito di copia di un documento di riconoscimento firmato dall'associato non presente all'assemblea.

Ciascun associato non può rappresentarne più di due associati.

La convocazione deve essere effettuata attraverso mailing list o contatto verbale o telefonico che devono specificare la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori, almeno dieci giorni prima della riunione.

L'assemblea delibera:

- a) sull'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Annuale;
- b) sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto) e del Collegio dei Proviviri (se previsto);
- c) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- d) sullo scioglimento dell'associazione;
- e) su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Consigliere o revisore non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente nominato.

L'assemblea delibera con la metà più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Per le delibere che riguardano la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto si applicano le disposizioni dell'art. 18 del presente statuto.

Per quelle che riguardano lo scioglimento dell'associazione e la caduta della carica del Presidente si applicano le disposizioni rispettivamente dell'art. 19 e dell'art. 10.

Le elezioni si svolgono di norma ogni 2 anni e devono essere indette con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni si effettuano a scheda segreta o per alzata di mano e si svolgono nel modo seguente:

- a) hanno diritto al voto i soci di maggiore età regolarmente iscritti al Comitato da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative;
- b) E' ammesso, limitatamente ad uno, il voto per delega scritta, sempre tra soci;
- c) sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo soltanto i soci regolarmente iscritti al sodalizio;
- d) terminata la consultazione elettorale, si redige apposito verbale portando a conoscenza di tutti soci i risultati definitivi.

Gli associati di minore età non hanno diritto di voto.

ART.8) – ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ART.9) – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n. 3 ad un massimo di n. 5 consiglieri eletti tra i soci in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Gli eletti in carica durano 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario-Economo, procede alla surroga di eventuali Consiglieri dimissionari o decaduti;

- b) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dal Comitato;
- c) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;
- d) predispone il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo e la tenuta di una contabilità separata per le eventuali attività commerciali complementari svolte;
- e) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio;
- f) può affidare incarichi agli associati specificandone gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
- g) aderisce ad Enti, associazioni, federazioni e organismi in genere.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

I consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale o presso altro luogo appartenente al territorio regionale, almeno due volte l'anno entro il 30 Aprile per redigere il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 Dicembre per stilare Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e/o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio medesimo.

Esso delibera validamente con la metà più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

In prima convocazione la riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, naturalmente in votazioni palesi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice-Presidente.

Al Consiglio Direttivo è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.10) - PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 anni ed ha la legale rappresentanza del Comitato stesso di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci e ne esegue le deliberazioni.

E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Comitato; firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque il Comitato.

La carica del Presidente cessa o con la fine del suo mandato o con le proprie dimissioni o con la sua morte o quando ne faccia richiesta almeno i due terzi dei soci presenti all'assemblea.

ART.11) – SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-Economo compila lo schema di bilancio a consuntivo ed a preventivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, ha firma disgiunta con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

Il Segretario-Economo prende in consegna i beni mobili ed immobili di proprietà del Comitato provvedendo alla redazione ed aggiornamento periodico di apposito libro inventario nonché provvede a tenere separati ed aggiornati tutti i libri e la documentazione amministrativa e/o contabile relativa alla eventuale gestione di attività commerciali del Comitato compresi il libro soci e libro verbali assemblea soci.

Il segretario-economista è anche il responsabile stampa del Comitato.

ART. 12) – OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni regolarmente assunte a norma dell'art. 6, comma 2 della legge n. 383 del 2000, i terzi creditori devono far valere il loro diritto sul patrimonio dell'associazione medesima. Solo in via sussidiaria i creditori possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 13) - BILANCIO

Il Bilancio Preventivo si compone di due parti, la prima afferente le entrate e la seconda le uscite. Esso deve essere compilato secondo l'ottica di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi; pertanto conterrà soltanto ciò che si è sicuri di realizzare nell'esercizio evitando di inserire poste relative a programmi non ancora abbozzati e o a ipotesi di attività del tutto incerte.

Il Bilancio Annuale dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, della nota integrativa, del rendiconto di gestione del fondo di dotazione e delle altre poste di patrimonio netto e della relazione morale o di missione.

Al bilancio dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti.

ART.14) – PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio del Comitato è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni o lasciti.

Il Patrimonio del Comitato deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

ART.15) – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate del Comitato sono costituite:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo scioglimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART.16) – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri, se nominato, è formato da 3 membri eletti dall'assemblea tra i soci e resta in carica 2 anni, salva rieleggibilità.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il consiglio intenda sottoporli.

ART. 17) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio sindacale, se previsto dall'atto costitutivo, nominato dall'assemblea e costituito da 3 membri regolarmente iscritti al Registro dei revisori contabili:

- a) elegge nel suo seno il Presidente del Collegio;
- b) assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Comitato;
- d) vigilano sull'osservanza dello statuto;
- e) esamina e esprime parere sul bilancio preventivo e sul bilancio annuale dell'associazione e presentano all'assemblea la propria relazione di controllo.

I sindaci vengono nominati per la durata di 2 anni e possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

ART.18) – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.19) – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea, con la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento del Comitato, per qualsiasi causa, il materiale ricevuto in uso o in dotazione dall'ente affiliante dovrà essere restituito allo stesso Ente, mentre la destinazione della restante parte dei beni mobili (patrimonio sociale) sarà devoluta ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.20) – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nello statuto si fa riferimento alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Grottammare lì 05.05.2009
